Rassegna Stampa

di Giovedì 29 luglio 2021

Centro Studi C.N.I.

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica	**CNI - Consiglio Nazionale Ingegneri**			
1	Italia Oggi	29/07/2021	*BONUS EDILIZI, AL RESTYLING IL MODELLO PER L'OPZIONE (F.Poggiani)*	3
1	Italia Oggi	29/07/2021	*LA P. A RINUNCIA ALLA CARTA. SOLO COMUNICAZIONI DIGITALI (F.Cerisano)*	4
24	Italia Oggi	29/07/2021	*EQUO COMPENSO, CORSA FRENATA (S.D'alessio)*	5
28	Italia Oggi	29/07/2021	*APPALTI, AUMENTANO LE PROCEDURE SENZA GARA E GLI AFFIDAMENTI DIRETTI (A.Mascolini)*	6
Rubrica	**Edilizia e Appalti Pubblici**			
1	Il Sole 24 Ore	29/07/2021	*SUPERBONUS 110%, ECCO IL MODELLO UNICO AMMESSE LE VARIANTI (G.Latour)*	7
5	Il Sole 24 Ore	29/07/2021	*OK AL DL SEMPLIFICAZIONI: DISTANZE STERILIZZATE PER I CAPPOTTI TERMICI*	10
Rubrica	**Previdenza professionisti**			
23	Il Sole 24 Ore	29/07/2021	*L'ESONERO CONTRIBUTIVO DEGLI AUTONOMI NON TAGLIA LE PENSIONI (F.Venanzi)*	11
Rubrica	**Politica**			
14	Il Sole 24 Ore	29/07/2021	*NASCE L'AGENZIA ITALIANA PER LA CYBERSICUREZZA (M.Ludovico)*	12
Rubrica	**Altre professioni**			
12	Il Sole 24 Ore	29/07/2021	*IL DISCERNIMENTO E LA LEZIONE FORENSE CHE VIENE DAL CANADA (L.Peyron)*	13
Rubrica	**Professionisti**			
1	Il Sole 24 Ore	29/07/2021	*PER INCARICHI LEGATI AL PNRR SPAZIO ANCHE A PROFESSIONISTI GIOVANI E FUORI DAGLI ALBI (G.Trovati)*	14
23	Il Sole 24 Ore	29/07/2021	*CASSE: BENEFICIO POTENZIALE A 500MILA ISCRITTI (F.Micardi)*	16
26	Il Sole 24 Ore	29/07/2021	*SULL'EQUO COMPENSO PROFESSIONISTI CONTRO LO STRAPOTERE AGLI ORDINI*	17

ItaliaOggi

Quotidiano Data 29-07-2021
Pagina 1
Foglio 1

Bonus edilizi, al restyling il modello per l'opzione

Provvedimento delle Entrate sulla comunicazione della scelta di cessione e sconto in fattura

Opzioni 110%, modello ritoccato

Modifiche su barriere architettoniche e colonnine di ricarica

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Restyling del modello per la comunicazione dell'opzione per la cessione o lo sconto in fattura dei bonus edilizi. Spazio alle modifiche intervenute, con particolare riferimento all'eliminazione delle barriere architettoniche e alle nuove soglie delle colonnine di ricarica dei veicoli elettrici collocate negli edifici.

Con un provvedimento dello scorso 20 luglio (n. 2021/196548), l'Agenzia delle entrate ha aggiornato il modello per la comunicazione dell'opzione per la cessione e/o lo sconto in fattura, di cui all'art. 121 del dl 34/2020, convertito nella legge 77/2020, da trasmettere in via telematica a partire dal 21 luglio scorso.

E' da evidenziare, innanzitutto, che ai sensi dei commi 2 e 4 dell'art. 119 citato, la detrazione maggiorata del 110% si applica anche sugli interventi previsti della lett. e), comma 1, dell'art. 16-bis del dpr 917/1986 (Tuir).

Sono gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi del comma 3, dell'art. 3 della legge 104/1992.

Ai fini del superbonus al 110%, questi interventi sono agevolati "anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni".

Dal punto di vista oggettivo, rientrano tra gli interventi finalizzati al superamento o all'eliminazione delle barriere architettoniche solo quelli che presentano determinate caratteristiche tecniche, di cui al dm 236/1989.

Gli interventi citati, per poter essere agevolati con il 110% devono essere eseguiti congiuntamente ad uno degli interventi "trainanti" di efficienza energetica di cui al comma 1 dell'art. 119 (cappotto o sostituzione degli impianti di climatizzazione), oppure agli interventi "trainanti" di miglioramento sismico.

Non solo. Il comma 8, sempre dell'art. 119 del dl 34/2020, dopo l'intervento della recente legge di bilancio (legge 178/2020) ha previsto nuovi limiti di spesa per gli interventi di installazione delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici.

Sebbene il comma 3 del citato art. 119 non richiami gli interventi di cui al comma 8 tra quelli che possono concorrere, insieme agli interventi di efficienza energetica trainanti e trainati, al soddisfacimento del requisito del miglioramento di due classi energetiche dell'edificio oppure, ove non possibile, del conseguimento della classe energetica più alta, l'Agenzia delle entrate (circ. 24/E/2020 § 2.2) ha affermato, anche con riguardo a questi interventi, che il 10% si rende applicabile sempreché assicurino, nel loro complesso, il miglioramento di due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

Fatta questa ampia premessa, come si legge dalle motivazioni in calce al provvedimento oggetto del presente contributo, è stato approvato il modello da utilizzare per comunicare all'agenzia le citate opzioni (cessione e sconto sul corrispettivo), previsto a decorrere dal 15/10/2020, rinviando ad altro provvedimento per l'approvazione delle specifiche tecniche.

In estrema sintesi, alle istruzioni per la corretta compilazione del modello si è intervenuti a pagina 3 nella parte relativa alla compilazione, con l'aggiunta di una indicazione relativa alla barratura della casella "Superbonus" e nel quadro "A", al secondo periodo, dove è stato inserita, dopo le parole "colonnine di ricarica" la locazione "ovvero eliminazione delle barriere architettoniche"; a pagina 4, invece, è stato introdotto il nuovo codice "28" denominato "Eliminazione delle barriere architettoniche (solo interventi trainati dal 2021)" da utilizzare in tal caso.

Infine, a pagina 5, nel quadro "B" relativamente ai dati catastali degli immobili oggetto degli interventi è stato richiamato il comma 4-ter dell'art. 119 che ha previsto l'incremento del 50% delle soglie di spesa per taluni interventi eseguiti su edifici danneggiati da eventi sismici, con la necessità di indicare il valore "S" (Sisma) nel campo "Tipologia immobile (T/U)" del quadro; nel caso di interventi su parti comuni, la maggiorazione del 50% risulta applicabile soltanto se, per tutte le unità immobiliari, è stato valorizzato il campo "S".

IO ONLINE Il testo del provvedimento su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

© Riproduzione riservata

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

ItaliaOggi

Quotidiano Data 29-07-2021
Pagina 1
Foglio 1

DL SEMPLIFICAZIONI

La P.a rinuncia alla carta. Solo comunicazioni digitali

Cerisano a pag. 23

Il Senato ha convertito in legge il dl Semplificazioni. Oggi il modello di Cila per il Superbonus

Niente più scartoffie dalla p.a.

Comunicazioni solo digitali. Once only per i documenti

DI FRANCESCO CERISANO

La p.a. dovrà comunicare con cittadini e imprese solo con strumenti digitali. E non potrà chiedere documenti di cui sia già in possesso. Il principio del «once only», finora sempre rimasto sulla carta, potrà diventare realtà grazie all'ampliamento delle banche dati che dovranno cominciare a parlarsi (entro un termine perentorio) condividendo a regime le proprie informazioni. Ai dati base di interesse pubblico coinvolti nell'operazione di integrazione si aggiungono l'archivio dei veicoli, l'anagrafe degli abilitati alla guida, la banca dati Isee e l'anagrafe dei domicili digitali.

La nuova piattaforma per le notifiche digitali dovrà essere obbligatoriamente utilizzata per le comunicazioni che richiedono una notifica. Ma la piattaforma potrà essere utilizzata anche per la trasmissione di atti e comunicazioni per i quali non è previsto obbligo di notifica. In tutti i casi di notifica digitale la piattaforma invierà anche un «avviso di cortesia» a chi ha comunicato anche una mail non certificata o un numero di telefono. Cittadini e imprese potranno eleggere un domicilio digitale speciale anche solo per determinati atti o in occasione della presentazione di un'istanza alla pubblica amministrazione. E sarà possibile per chiunque delegare l'accesso a uno o più servizi digitali e analogici a un altro soggetto titolare di identità digitale. Quando la digitalizzazione della p.a. sarà giunta a compimento e tutte le comunicazioni saranno digitali, il domicilio digitale sarà attribuito a tutti coloro che ne saranno ancora sprovvisti.

E' questo il percorso di innovazione digitale per la pubblica amministrazione disegnato dal decreto legge sulle semplificazioni e la governance del Pnrr (dl 77/2021) approvato ieri in via definitiva dall'aula del Senato (i sì sono stati 213 a fronte di 33 no). «La p.a. sarà fast track e starà finalmente dalla parte dei cittadini e delle imprese», ha osservato il ministro della Funzione pubblica Renato Brunetta. «Abbiamo un'occasione storica, irripetibile: le amministrazioni pubbliche saranno le alleate del cambiamento per il rilancio del Paese».

Tra le novità più attese, introdotte nel passaggio del provvedimento a Montecitorio (il Senato non ha modificato il testo approvato la scorsa settimana dalla Camera) c'è di sicuro la semplificazione del Superbonus 110% grazie alla presentazione al comune della sola Cila, la comunicazione di inizio lavori asseverata, senza bisogno di ulteriori certificazioni di regolarità. Oggi approderà all'esame della Conferenza Unificata il modulo standard per ottenere l'agevolazione. Il decreto legge (si veda ItaliaOggi del 27 luglio) accelera le procedure di appalto, impedendo che eventuali ricorsi al Tar blocchino la realizzazione delle opere previste dal Pnrr. Al soggetto che vince un eventuale ricorso spetterà solo una tutela risarcitoria. Vengono inoltre dimezzati i tempi delle valutazioni ambientali per gli impianti di produzione di energie rinnovabili (dagli attuali 365 giorni della procedura ordinaria si passa a 175 giorni) e accelerate le autorizzazioni per la banda ultra larga (i tempi sono tagliati dagli attuali 250-300 giorni a un massimo di 90 giorni, decorsi i quali matura il silenzio assenso o può essere esercitato il potere sostitutivo). Sul silenzio silenzio assenso la novità più rilevante è rappresentata dalla possibilità per il cittadini di richiedere l'attestazione dell'accoglimento della domanda (si veda ItaliaOggi del 25 maggio). Il cittadino che ha presentato una istanza alla p.a. e non ha avuto risposta nel termine di 30 (o al massimo 90 giorni), potrà chiedere all'amministrazione di rilasciare in via telematica, un'attestazione dell'intervenuto accoglimento della domanda. E gli enti pubblici non potranno sottrarsi a questo adempimento, perché, una volta passati dieci giorni dalla richiesta, senza aver ricevuto nulla, l'attestazione che certifica il silenzio-assenso potrà essere sostituita da una dichiarazione autocertificata da parte del privato (ai sensi dell'art. 47 dpr 445/2000).

Cambiano anche le regole sull'esercizio del potere sostitutivo in caso di mancato rispetto dei tempi. Fino ad oggi l'intervento sostitutivo, in caso di mancato rispetto dei termini delle procedure, poteva essere richiesto solo dall'interessato. Con la nuova disposizione, l'amministrazione può intervenire anche d'ufficio. E il dirigente o l'ufficio responsabile del potere sostitutivo, o l'ufficio appositamente individuato, avranno l'obbligo di concludere le procedure nella metà del tempo originariamente previsto. Tra le altre novità si segnalano anche le semplificazioni in materia elettorale. L'art.38 bis del decreto legge estende la sperimentazione del voto elettronico per gli elettori fuori sede (prevista dalla legge di bilancio 2020 per le elezioni politiche ed europee e per i referendum) anche alle elezioni regionali e amministrative.

Anagrafe

L'Anagrafe nazionale della popolazione residente vede collegate, a oggi, le anagrafi di 7.500 Comuni (con i dati di oltre 64 milioni di cittadini inseriti). Con il decreto semplificazioni si potenzia l'Anpr. Si prevede che la certificazione dei dati anagrafici rilasciata in modalità telematica sia esente da imposta di bollo e diritti di segreteria (limitatamente al 2021). Saranno garantiti a tutti i comuni, progressivamente, i servizi per utilizzare l'archivio nazionale dei registri dello stato civile contenuto nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente. E saranno integrate nell'ANPR anche le liste elettorali comunali (con dati eventualmente anche divisi per sezione elettorale).

Violazione degli obblighi di transizione digitale

L'Agid (Agenzia per l'Italia digitale) dovrà monitorare il rispetto delle norme sull'uso delle nuove tecnologie da parte delle Pa. I dirigenti che si renderanno responsabili di frenare la transizione al digitale pagheranno con sanzioni economiche che potranno arrivare fino al licenziamento.

Tra le condotte sanzionabili ci sono: la mancata ottemperanza alla richiesta di dati, documenti o informazioni; la trasmissione di informazioni o dati parziali o non veritieri; la violazione dell'obbligo di accettare i pagamenti elettronici; la mancata disponibilità di dati in formato elettronico; l'inadempimento dell'obbligo di rendere disponibili le proprie basi dati; la violazione dell'obbligo di consentire agli utenti di esprimere soddisfazione per i servizi.

© Riproduzione riservata

Cosa cambia con il decreto semplificazioni

Rivoluzione verde e transizione energetica	• Via più veloce (tagliati da 365 a 175 giorni i tempi della valutazione ambientale) • Iter procedurali più snelli • Investimenti per la green economy • Semplificazione del Superbonus 110% (non sarà più necessaria l'attestazione di stato legittimo, ma basterà la Cila. Vengono così eliminate le lunghe attese per l'accesso alla documentazione)
Appalti	• Riduzione della tempistica dell'iter di aggiudicazione • Appalto integrato sul progetto di fattibilità tecnico-economico • Qualificazione delle stazioni appaltanti • Soglia subappalti al 50% fino ad ottobre • La realizzazione delle opere legate al Pnrr non potrà più essere ritardata dai ricorsi al Tar • Al soggetto che vince un eventuale ricorso spetterà solo una tutela risarcitoria
Superbonus 110%	Grazie alla Cila-Superbonus il cui modello unico sarà approvato oggi in Conferenza Unificata, le semplificazioni per dare il via ai lavori saranno estese in modo uniforme a tutto il territorio nazionale
Silenzio assenso e poteri sostitutivi	• Attestazione per via telematica dell'accoglimento della domanda o autocertificazione • In caso di mancato rispetto dei tempi, l'amministrazione potrà intervenire anche d'ufficio con conseguente obbligo di concludere le procedure nella metà del tempo originariamente previsto • Procedure semplificate per le Zone economiche speciali (Zes): autorizzazione unica, tempi dimezzati, silenzio assenso e conferenza di servizi per le Zes.
Innovazione digitale della p.a.	• Taglio dei tempi per la Banda ultra larga (fino a 90 giorni). Eliminazione delle autorizzazioni per i piccoli interventi. Completamento della copertura di tutto il territorio nazionale • Piattaforma per le notifiche digitali per semplificare e favorire l'utilizzo del domicilio digitale • Potenziamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr): tutti i comuni potranno utilizzare l'archivio nazionale dei registri dello stato civile contenuto nell'Anpr. Le liste elettorali comunali saranno integrate nell'Anpr. • Interoperabilità dei dati pubblici

IO ONLINE
Il testo del decreto legge su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

ItaliaOggi

Quotidiano Data 29-07-2021
Pagina 24
Foglio 1

Il parere negativo della commissione bilancio della camera ferma l'esame in aula del ddl

Equo compenso, corsa frenata

Costi troppo elevati con l'estensione alle cartolarizzazioni

DI SIMONA D'ALESSIO

La commissione Bilancio della Camera «sgonfia le ruote» al restyling della disciplina sull'equo compenso (3179): per scongiurare l'impennata dei costi, bisognerebbe espungere l'estensione della norma, «prevista per le convenzioni stipulate con imprese bancarie, assicurative e con imprese diverse da quelle piccole medie, anche alle convenzioni stipulate con società veicolo di cartolarizzazione, nonché con le loro controllate e mandatarie». E, al tempo stesso, sforbiciare il riferimento oltre che «alle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica», agli agenti della riscossione, foriero di «oneri estremamente gravosi per l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, a causa di un maggiore esborso, a titolo di spese per la rappresentanza e la difesa in giudizio, quantificato in 150 milioni annui».

Il provvedimento, a prima firma della leader di FdI Giorgia Meloni (al quale sono state abbinante le proposte di legge dei deputati della Lega e di Fi Jacopo Morrone e Andrea Mandelli), era pronto, nel pomeriggio di ieri, ad esser votato dall'Aula di Montecitorio, quando è giunta la notizia del parere negativo della V commissione che, «preso atto della relazione tecnica trasmessa dal governo», metteva in risalto la necessità di eliminare quanto previsto dall'articolo 2, comma 1 in merito alle società «veicolo di cartolarizzazione» e loro mandatarie, visto che l'estensione della norma sulla giusta remunerazione dei professionisti «implicherebbe un aumento dei costi dei servizi legali necessari al recupero del credito nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione»; il pericolo, poi, per operazioni già coperte dalla garanzia sulle cartolarizzazioni, è che si genererebbero «maggiori costi rispetto a quelli previsti nei «business plan» valutati dalle agenzie di «rating», riducendo «le risorse disponibili per remunerare i portatori di titoli «senior», incrementando in tal modo i rischi di esclusione della garanzia dello Stato». Inoltre, occorrerebbe «riformulare» l'articolo 11, per evitare che l'applicazione dell'equo compenso alle convenzioni in corso, sottoscritte prima della data di entrata in vigore del testo, determini maggiori oneri, rispetto alla legislazione vigente. Nelle prossime ore si saprà se lo «stallo» verrà superato, con modifiche che permetterebbero al testo di tornare in Assemblea. Nel frattempo, il presidente di Confprofessioni Gaetano Stella critica l'introduzione nel provvedimento di «nuovi obblighi e nuove sanzioni» per i professionisti, «senza alcun onere a carico dell'impresa e della Pubblica amministrazione che non rispettano l'equo compenso». E sul conferimento agli Ordini del compito di aggiornare i parametri di riferimento delle prestazioni e di stipulare modelli standard di convenzioni si chiede «che fine abbia fatto il principio di libera pattuizione tra professionista e cliente», aggiungendo perplessità sulla possibilità di avviare una «class action».

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

ItaliaOggi

Quotidiano Data 29-07-2021
Pagina 28
Foglio 1

Appalti, aumentano le procedure senza gara e gli affidamenti diretti

DI ANDREA MASCOLINI

Nell'ultimo quadrimestre 2020 aumentano di 4,4 miliardi gli appalti affidati soprattutto nel settore dei lavori e dei servizi, per un totale di 69 miliardi; in sensibile aumento le procedure negoziate senza gara e gli affidamenti diretti; in riduzione il valore medio degli appalti. Sono questi alcuni dei dati ufficiali diffusi dall'Autorità nazionale anticorruzione sugli affidamenti oltre 40.000 euro del periodo ottobre-dicembre 2020. Rispetto al quadrimestre precedente l'Anac segnala un incremento complessivo in termini di numero di procedure e di valore. In termini di valore si rilevano 4,4 miliardi di euro complessivi di incremento (da circa 65 a oltre 69 miliardi di euro) che sono frutto di diverse variazioni: ad un sensibile rallentamento della componente forniture (- 5,6 miliardi) che nel periodo precedente rappresentava il 40% del totale, è corrisposto un incremento dei lavori (+4,4 miliardi) e dei servizi (+ 3,8 miliardi).

In termini di numero di procedure si osserva un incremento significativo, rispetto ai valori registrati nel terzo quadrimestre del 2020 8da circa 52000 a 77000 procedure), per tutte le tipologie (lavori, servizi e forniture) nel settore ordinario, e una sostanziale stabilità nei settori speciali (acqua, energia e trasporti)

In termini di importo complessivo, l'Anac rileva un ulteriore incremento per i lavori rispetto a quanto osservato nei quadrimestri precedenti, un incremento dei servizi che rimbalzano rispetto alla diminuzione che si era osservata tra maggio e agosto e duna frenata delle forniture.

L'analisi relativa alle procedure adottate dalle stazioni appaltanti mostra un significativo incremento per le procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando e affidamenti diretti, nei settori ordinari. E' questo l'effetto dell'entrata in vigore delle norme del decreto semplificazioni del 2020 che ha innalzato a 75000 (da 40000) il tetto per gli affidamenti diretti che, peraltro, con il decreto 77/2021 viene quasi raddoppiato e portato a 139.000 euro. Per i settori speciali, il maggior aumento in termini di importo viene rilevato per la procedura ristretta (utilizzata prevalentemente negli appalti del settore ferroviario), mentre si osserva una rilevante crescita degli affidamenti diretti.

Appalti, un settore in crescita

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Il Sole 24 ORE

Quotidiano Data 29-07-2021
Pagina 1
Foglio 1 / 3

Superbonus 110%, ecco il modello unico Ammesse le varianti

Edilizia

Possibili le variazioni in corso d'opera e basterà una relazione descrittiva

Approda oggi all'esame della Conferenza Unificata il modulo standard per ottenere il superbonus del 110 per cento. La Cila semplificata viene condensata in un documento che sarà utilizzato da tutti i Comuni e che, di fatto, si affianca alla Cila ordinaria. La nuova Cila ammette variazioni in corso d'opera, cambia così lo schema delle comunicazioni asseverate, che andavamo annullate in caso di modifiche del progetto in cantiere. L'elaborato progettuale, inoltre, non andrà presentato. Al suo posto una sintetica relazione descrittiva.

Giuseppe Latour —*a pag. 5*

CILA-SUPERBONUS

COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI ASSEVERATA PER GLI INTERVENTI DI CUI ALL'ART. 119 DEL D.L. N. 34 DEL 2020

DATI DEL RICHIEDENTE

DATI DEL CONDOMINIO / ENTE / ONLUS / ALTRO SOGGETTO

LE PRINCIPALI NOVITÀ

La nuova Cila relativa al Superbonus ammette variazioni in corso d'opera, cambia così lo schema delle asseverazioni da annullare in caso di modifiche del progetto avvenute in cantiere. L'elaborato progettuale, inoltre, non andrà presentato. Al suo posto una sintetica descrizione

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Il Sole 24 ORE

Quotidiano Data 29-07-2021
Pagina 1
Foglio 2 / 3

Cila 110%, sì alle varianti Progetti allegati solo facoltativi

Modulo unico. Approda in Conferenza unificata il modello di Cila semplificata per il superbonus: basterà una relazione descrittiva degli interventi

Giuseppe Latour

Stop alla presentazione di elaborati progettuali, salvo diversa valutazione del tecnico, e possibilità di presentare varianti in corso d'opera. Approda oggi all'esame della Conferenza unificata il modulo standard per ottenere il superbonus del 110%, al quale hanno lavorato gli uffici della Funzione pubblica, passando anche dalla consultazione di Regioni, Anci e di tutte le amministrazioni interessate, oltre che degli operatori che dovranno utilizzarlo: imprese dell'Ance e professionisti della Rete delle professioni tecniche.

La Cila semplificata per il 110%, regolata dal decreto 77/2021 appena convertito (si veda anche l'altro articolo in pagina), viene così cristallizzata in un documento che sarà utilizzato da tutti i Comuni e che, di fatto, si affianca alla Cila ordinaria. Ancora possibile qualche limatura, ma la bozza di modello consente già di capire il peso dei cambiamenti in arrivo.

Nella parte iniziale della nuova Comunicazione asseverata saranno indicati i dati del titolare dell'intervento ed, eventualmente, quelli del condominio, ente, Onlus che presenta la Cila allo sportello unico del Comune. In caso di interventi trainati su parti private, i dati relativi alle unità interessate saranno riportati in un apposito modello allegato alla Cila.

Il titolare dell'intervento dichiarerà che le opere oggetto della Cila riguardano o meno parti comuni di un fabbricato condominiale ed, eventualmente, anche singole unità abitative. In caso di lavoro condominiale, servirà la delibera dell'assemblea di approvazione delle opere.

Un parte fondamentale è quella nella quale viene individuato l'immobile sul quale si interviene. Qui si andrà ad attestare che la costruzione dell'immobile precede il 1° settembre 1967 (quando non esistevano titoli abilitativi) oppure che la sua realizzazione è stato autorizzata da un determinato titolo abilitativo o che la sua esistenza è stata sanata. In questo modo, viene superata la verifica sullo stato legittimo dell'edificio, che non sarà più un requisito essenziale (il modulo unico lo ricorda esplicitamente a pagina 6). All'interno della nuova Cila, sarà possibile fare riferimento ad altri atti di assenso necessari per l'intervento, esterni al perimetro di competenze del Comune, come ad esempio un'autorizzazione paesaggistica.

La Cila, presentata con questo nuovo schema, potrà anche costituire variante in corso d'opera alla Cila superbonus già presentata precedentemente, integrando i suoi contenuti. Si tratta di un cambiamento strutturale, reso possibile proprio dalla legge di conversione del decreto Semplificazioni.

Bisogna ricordare, infatti, che la Cila finora non ammetteva varianti. In caso di modifiche ai lavori fatte in corso d'opera, sarebbe stato necessario presentare un nuovo titolo, annullando il precedente. Questo, però, avrebbe potuto portare diversi effetti negativi, perché la Cila, ad esempio, è il primo documento che si porta in banca per ottenere un finanziamento o che viene presentato all'Enea. Adesso, le varianti saranno ammesse. Anche per le comunicazioni già presentate.

La Cila superbonus si chiude con la dichiarazione del progettista, il quale attesta che le opere rientrano nel perimetro del 110%, dal momento che costituiscono interventi di efficientamento energetico o interventi strutturali disciplinati dalle Norme tecniche per le costruzioni. In caso di interventi strutturali, servirà anche l'autorizzazione sismica.

E qui arriva l'altra novità strategica del modulo unico. L'elaborato progettuale, secondo una nota alla Cila, «consiste nella mera descrizione, in forma sintetica, dell'intervento da realizzare». In sostanza, di norma non ci saranno progetti, ma solo una relazione descrittiva. Se necessario, «per una più chiara e compiuta descrizio-

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

ne, il progettista potrà allegare elaborati grafici illustrativi». Sarà, però, una scelta discrezionale. In caso di lavori in edilizia libera, infine, sarà sufficiente «una sintetica descrizione dell'intervento, che può essere inserita direttamente» nel modello.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

30 mesi

PRIMA CASA
C'è tempo 30 mesi (e non più 18) per cambiare residenza, nel caso in cui si acquisti con l'agevolazione prima casa e, poi, si facciano lavori di 110%

LE NOVITÀ DEL MODELLO

Al Comune di _____

☐ SUE PEC / Posta elettronica _____

Pratica edilizia _____
del |_|_|_|_|_|_|_|_|
Protocollo _____
☐ CILA-Superbonus
☐ CILA-Superbonus con altre comunicazioni o SCIA
☐ CILA-Superbonus con richiesta contestuale di atti presupposti
da compilare a cura del SUE

CILA-SUPERBONUS

COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI ASSEVERATA PER GLI INTERVENTI DI CUI ALL'ART. 119 DEL D.L. N. 34 DEL 2020
(ai sensi dell'art. 119, comma 13-ter, del D.L. n. 34 del 2020, come modificato dall'art. 33 del D.L. n. 77 del 2021)

DATI DEL TITOLARE *(in caso di più titolari, la sezione è ripetibile nell'allegato "SOGGETTI COINVOLTI")*

Cognome e Nome _____
codice fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
nato/a a _____ prov. |_|_| Stato _____
nato/a il |_|_|_|_|_|_|_|_|
residente in _____ prov. |_|_| Stato _____
indirizzo _____ n. _____ C.A.P. |_|_|_|_|_|
PEC / posta elettronica _____
Telefono fisso / cellulare _____

DATI DEL CONDOMINIO / ENTE / ONLUS / ALTRO SOGGETTO *(eventuale)*

in qualità di _____ *(Amministratore, Rappresentante legale etc.)*
del condominio/ente/ONLUS/altro soggetto _____
codice fiscale / p. IVA |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
con sede in _____ prov. |_|_| indirizzo _____
PEC / posta elettronica _____ C.A.P. |_|_|_|_|_|
Telefono fisso / cellulare _____

Variazioni in corsa
La nuova Cila relativa al superbonus ammette variazioni in corso d'opera. Cambia, così, lo schema delle vecchie comunicazioni asseverate, che andavano annullate in caso di modifiche del progetto avvenute in cantiere

Relazione descrittiva
L'elaborato progettuale non andrà presentato. Al suo posto ci sarà una descrizione, in forma sintetica, dell'intervento da realizzare. Se necessario per una più chiara e compiuta descrizione, «il progettista potrà allegare elaborati grafici»

L'EFFETTO

Per le comunicazioni presentate diventano possibili le modifiche

La nuova Comunicazione asseverata semplificata, relativa al superbonus, si prepara ad arrivare in tutti gli uffici comunali e sulle scrivanie dei progettisti. Scatenando, però, da subito una domanda: cosa succede alle Cila che siano state già presentate, con l'obiettivo di accedere agli interventi di 110 per cento?
Le Cila già presentate restano, ovviamente, pienamente legittime e, sulla loro base, è possibile effettuare tutti i lavori previsti. Se, quindi, il cantiere procede secondo quanto indicato all'interno del titolo presentato al Comune, non ci sono questioni particolari: si potrà andare avanti, completare i lavori e, poi, accedere alla detrazione, seguendo tutti gli adempimenti già previsti dalla legge.
Qualcosa, però, cambia anche per chi abbia già presentato la comunicazione di inizio lavori secondo le vecchie regole. A pagina 3 la nuova Cila 110% prevede, infatti, la possibilità di presentare una comunicazione che «costituisce variante in corso d'opera a Cila superbonus presentata» in una certa data e con un certo numero di protocollo, andando a integrare i suoi contenuti. Nel caso in cui ci siano modifiche in corsa del proprio cantiere, allora, si potrà sfruttare il nuovo modello.
Anche le Cila relative al 110% già depositate, infatti, diventano oggetto di possibili varianti. Basterà presentare un nuovo modello che faccia riferimento al titolo già attivato, modificando così la struttura del progetto originario.

—Gi.L.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Il Sole 24 ORE

Quotidiano Data 29-07-2021
Pagina 5
Foglio 1

Ok al Dl semplificazioni: distanze sterilizzate per i cappotti termici

Parlamento

Nel decreto convertito interventi su Pnrr, appalti e transizione ecologica

Un consistente pacchetto di alleggerimenti alla materia del superbonus. Una norma che sterilizza gli aumenti di spessore legati agli interventi di realizzazione di cappotti termici e cordoli sismici. E uno scudo che blinda le aggiudicazioni degli appalti del Pnrr in caso di ricorso al Tar.

Sono solo alcuni degli elementi più rilevanti inseriti dal Parlamento nel decreto Semplificazioni (Dl 77/2021). Palazzo Madama aveva ricevuto un testo blindato dalla Camera e ieri, dopo un passaggio rapidissimo, ha dato via libera alla legge di conversione del decreto, con 213 voti a favore, 33 contrari e nessun astenuto: sul testo (che ora si compone di 121 articoli, 54 in più rispetto ai 67 della versione originaria) era stata posta la questione di fiducia. Il limite massimo per convertire il provvedimento era quello di domani, venerdì 30 luglio.

Con questa approvazione - per il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta - «l'Italia entra in una nuova fase che vede la Pa forza propulsiva della ripresa. Da oggi comincia davvero quella rivoluzione gentile che permetterà alla Pa di sostenere le transizioni digitale ed ecologica, al centro del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e di spendere presto e bene i 235 miliardi che il Paese avrà a disposizione, tra fondi europei e nazionali».

Il decreto ha il compito di disciplinare la governance del Piano di ripresa e resilienza, a partire dalla Cabina di regia istituita a Palazzo Chigi. Per attuare il piano introduce diverse disposizioni per l'accelerazione e lo snellimento delle procedure e per il rafforzamento della capacità amministrativa della Pa.

Arrivano così interventi sulla procedura Via, sulle fonti rinnovabili, sulle autorizzazioni per la banda ultra larga e sugli appalti pubblici. Con un lungo elenco di ritocchi alle regole previgenti, dal subappalto, agli affidamenti diretti, passando per appalto integrato, proroghe del vecchio Sblocca cantieri e incentivi per giovani e Pmi.

Fra le modifiche introdotte in Parlamento, pesa moltissimo il pacchetto di misure che snelliscono l'utilizzo del superbonus al 110 per cento. È stato, infatti, allungato a 30 mesi (dai vecchi 18) il tempo disponibile per effettuare la rivendita nell'ambito del sismabonus acquisti. È stata ammessa la Cila in variante a fine lavori, oltre che una comunicazione semplificata anche per le parti strutturali degli edifici. Ed è stato esplicitato un approccio soft sulle irregolarità formali, che non travolgeranno l'agevolazione.

Ma sono arrivati interventi anche su distanze, agevolazione prima casa, parti strutturali. La nuova norma sterilizza la realizzazione di cappotti termici e cordoli sismici, stabilendo che queste modifiche, rispetto ai possibili effetti del Codice civile, «non concorrono al conteggio della distanza e dell'altezza».

Un altro emendamento della Camera è intervenuto sul tema dei controlli, con il chiaro obiettivo di tranquillizzare i contribuenti indecisi sull'avvio di lavori inseriti nel perimetro del 110%: il decreto convertito spiega, infatti, che «le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata».

Viene, poi, fissato un regime speciale per le agevolazioni prima casa. Per gli immobili sui quali si effettuano interventi relativi al superbonus, il termine per stabilire la residenza nel Comune dove è ubicato l'immobile non sarà di 18 mesi, come avviene ordinariamente, ma «di 30 mesi dalla data di stipula dell'atto di compravendita».

Infine, va citata la norma che sterilizza i ricorsi al Tar nell'ambito del Pnrr. Per le aggiudicazioni legate al piano, in caso di conflitto che arrivi in tribunale, l'impresa che avrà ragione davanti ai giudici amministrativi non subentrerà nella realizzazione dell'opera, rischiando di bloccarla, ma riceverà un semplice indennizzo economico per equivalente.

—Gi.L.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RICORSI DEPOTENZIATI

La misura
La realizzazione di opere collegate al Piano nazionale di ripresa e resilienza non potrà essere ritardata dai ricorsi al Tar delle imprese che non hanno vinto gli appalti

Il risarcimento
All'impresa che vince un eventuale ricorso davanti al tribunale amministrativo spetta soltanto un risarcimento economico per equivalente

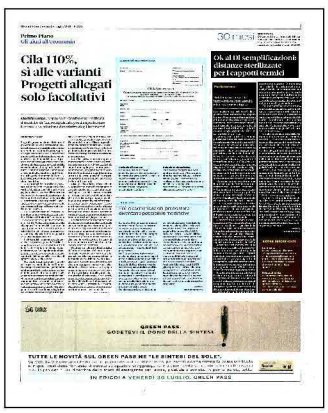
Cila 110%, sì alle varianti Progetti allegati solo facoltativi

OK al Dl semplificazioni distanze sterilizzate per i cappotti termici

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Il Sole 24 ORE

Quotidiano Data 29-07-2021
Pagina 23
Foglio 1

L'esonero contributivo degli autonomi non taglia le pensioni

Agevolazioni

Fanno eccezione le partite Iva della gestione separata con redditi sotto il minimale

Domande all'Inps entro sabato il 31 luglio ma si attende una proroga

Fabio Venanzi

Dopo il via libera della Commissione europea e quello della Corte dei conti, il ministero del Lavoro ha pubblicato il decreto attuativo dell'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali 2021, dovuti dai lavoratori autonomi iscritti all'Inps e alle Casse professionali (si veda l'altro articolo), che scadono entro il 31 dicembre 2021. Il limite massimo individuale dello sgravio è di 3mila euro su base annua, da riparametrare su base mensile, e spetta agli iscritti alle gestioni Inps di artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri nonché a quelli della gestione separata e alle Casse. Sono ricompresi, altresì, i lavoratori soci di società e i professionisti componenti di studio associato. Rimangono esclusi i contributi integrativi e quelli relativi ai premi Inail.

I lavoratori autonomi destinatari dell'intervento devono aver percepito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito derivante da lavoro (mentre la legge 178/2020 parla di reddito complessivo del percipiente in generale) non superiore a 50mila euro e devono aver subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nel 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell'anno precedente. Per artigiani e commercianti, l'esonero riguarda i soli contributi fissi. Nella determinazione dei 50mila euro, gli iscritti alla gestione separata Inps, artigiani e commercianti, devono far riferimento al quadro RR della dichiarazione dei redditi mentre, per i coltivatori diretti e assimilati, occorre osservare le risultanze della dichiarazione dei redditi riconducibili alle attività che comportano l'iscrizione alla gestione.

L'eventuale svolgimento di attività lavorativa dipendente, eccetto il contratto intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità, comporta l'impossibilità di accedere all'esonero. Inoltre, i beneficiari non devono essere titolari di pensione diretta diversa dall'assegno ordinario di invalidità.

Chi ha iniziato l'attività nel 2020 è dispensato dal rispetto del parametro del calo del fatturato e dal limite dei 50mila previsto per il 2019. L'esonero potrà essere richiesto per un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria. Il beneficio è concesso a condizione che i lavoratori siano in regola con il Durc (documento unico di regolarità contributiva) ed è subordinato all'integrale pagamento della quota parte di contribuzione obbligatoria non oggetto di esonero.

I periodi oggetto di esonero saranno comunque utili ai fini pensionistici (sia per il diritto, sia per l'importo). Pertanto, salvo diverse indicazioni dell'Inps, non si verificherà alcuna contrazione dei periodi valutabili, considerato che, in presenza di un reddito imponibile ai fini Irpef inferiore al minimale, sarà preso in considerazione, comunque, questo valore. Il Dm precisa che rimane ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Fanno eccezione gli iscritti alla gestione separata, per i quali la presenza di un reddito inferiore al minimale, pari a 15.953 euro annui, comporterà una contrazione del periodo valutabile ai fini pensionistici.

Il termine per la presentazione della domanda è fissato entro il 31 luglio 2021 (31 ottobre per le Casse), ma dovrà essere rinviato, in attesa delle istruzioni dell'Inps.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

WELFARE

Assegno unico, passa il decreto

Via libera definitivo della Camera al decreto-ponte che dal 1° luglio al 31 dicembre 2021 anticipa alle famiglie senza diritto all'Assegno al nucleo familiare, un assegno per ciascun figlio minore variabile in base al numero dei figli e dell'Isee. Le famiglie con l'Anf continueranno invece a percepirlo in attesa che dei decreti attuativi della riforma dell'Assegno unico, che partirà dl 2022. Il decreto prevede un assegno pieno per le famiglie sotto i 7mila euro di reddito, pari a 167 euro per un figlio (incrementato del 30% dal terzo figlio), destinato a diminuire con il crescere del reddito fino alla soglia dei 50mila euro, oltre cui non è più previsto.

—N.T.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'OBIETTIVO
Si punta a creare figure in grado di trasferire e ricevere tra Stati membri prodotti ad accisa assolta

Norme & Tributi

L'esonero contributivo degli autonomi non taglia le pensioni

Casse: beneficio potenziale a 500mila iscritti

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Il Sole 24 ORE

Quotidiano Data 29-07-2021
Pagina 14
Foglio 1

Nasce l'agenzia italiana per la cybersicurezza

Riforme

Sì dell'Aula della Camera al decreto legge in materia di cybersicurezza

Marco Ludovico
ROMA

Sì dell'Aula della Camera al decreto legge in materia di cybersicurezza. Approvato a Montecitorio con 388 voti a favore, un contrario e 38 astenuti di Fdi, il testo passa al Senato. Ad agosto - la scadenza è il 13 - come aveva anticipato l'autorità delegata alla sicurezza nazionale, Franco Gabrielli, diventerà legge. Il provvedimento definisce l'architettura nazionale di cybersicurezza e istituisce l'Acn-agenzia per la cybersicurezza nazionale. La sicurezza cibernetica è uno degli interventi previsti dal Pnrr e la cybersecurity è uno dei sette investimenti della digitalizzazione della Pa. Tanto che sono previsti 620 milioni di euro per gli interventi destinati a rafforzare le infrastrutture per proteggerle dagli attacchi cyber.

L'Acn, sotto l'alta direzione del Presidente del Consiglio, anche per il tramite dell'autorità delegata, coadiuvato dal Cic-comitato interministeriale per la cybersicurezza, diventa autorità nazionale di cybersecurity: deve assicurare un vero coordinamento delle iniziative. Anche perchè si era arrivati a 26 autorità competenti in materia. Dal punto di vista delle imprese - private e pubbliche - va rilevato uno dei pochi emendamenti proposti e approvati al testo: prevede l'istituzione presso l'Agenzia di un comitato tecnico-scientifico, con funzioni di consulenza e di proposta, composto da personale dell'Acn e «da qualificati rappresentanti dell'industria, degli enti di ricerca, dell'accademia e delle associazioni del settore della sicurezza». Una necessità emersa dalle audizioni degli esperti in commissione, in particolare l'avvocato Stefano Mele, socio e direttore del dipartimento cyber dello studio Gianni&Origoni. Il rapporto accademia-industria-governo è tra gli obiettivi strategici definiti nell'Acn configurata da Gabrielli e ora in dirittura d'arrivo, il regolamento attuativo è già in fase avanzata. Una volta completato l'iter di legge il presidente del Consiglio nominerà il direttore generale - è prevista anche la figura del vicedirettore - della nuova struttura, la sede intanto sarebbe già stata individuata.

Un altro profilo già previsto da leggi precedenti ma ora in fase di potenziale rafforzamento è quello della crittografia. Con un ordine del giorno firmato tra gli altri da Davide Zanichelli (M5S) si impegna il governo per la costituzione «nell'ambito dell'Agenzia nazionale per la cybersicurezza, del Centro nazionale di crittografia, con l'obiettivo di imprimere un impulso allo sviluppo dell'architettura nazionale e al contributo alla sicurezza nazionale».

Massimiliano Sala, ordinario di algebra all'università di Trento e luminare della materia in campo internazionale, sottolinea come «gli algoritmi crittografici costituiscono la protezione più efficace per le informazioni possedute (e scambiate) dalle aziende, senza dimenticare il mondo vastissimo della crittografia finanziaria. Con lo sviluppo di soluzioni crittografiche all'altezza dei più alti standard di sicurezza - osserva - si apre un mercato enorme».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

DALLE 26 COMPETENZE
L'Acn deve assicurare un coordinamento delle iniziative

Imprese & Territori

Banda larga, intervento pubblico dove la rete è sotto 300 megabit

Nasce l'agenzia italiana per la cybersicurezza

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Il Sole 24 ORE

Quotidiano Data 29-07-2021
Pagina 12
Foglio 1

Il discernimento e la lezione forense che viene dal Canada

Filosofie del diritto

don Luca Peyron

Vento di novità nella professione forense. Il digitale cambia la società e anche le professioni, così almeno Oltreoceano. Il Canadian Judicial Council ha pubblicato nuove linee guida per il codice deontologico dei giudici che farà scuola non solo nei Paesi di *common law*, ma anche in quelli di tradizione romanistica come noi. «Le considerazioni etiche si evolvono e dobbiamo adattarci per stare al passo con le aspettative della società», ha osservato Richard Wagner, presidente della Corte Suprema del Canada. L'articolo 3.C.5 stabilisce che «i giudici dovrebbero sviluppare e mantenere una competenza tecnologica coerente con la natura e l'esercizio delle loro funzioni giudiziarie». Cosa questo possa significare sarà certamente oggetto di analisi e di relative giurisprudenze. Dall'uso più banale della tecnologia come l'email a sistemi di scansione e lettura dei documenti sino, perché no, all'uso dell'algoritmo per assistere il giudice nella decisione.

Il codice canadese ribalta il quadro perché si passa da un giudice che può comprendere e usare tecnologia a un giudice che *deve* comprendere e usare tecnologia. La questione in gioco non è solo l'efficienza del sistema, *punctum dolens* nostrano. Indipendenza, integrità e rispetto, diligenza e competenza, uguaglianza e imparzialità, che sono i princìpi cardine non solamente del sistema giudiziario canadese, debbono passare in qualche modo attraverso il filtro tecnologico. Può un giudice essere imparziale se, informandosi su una qualunque piattaforma, è anch'egli vittima del sistema algoritmico che lo conferma continuamente nei suoi personali orientamenti? Può essere integro laddove attraverso i suoi profili social lui/lei o suoi famigliari sono continuamente sottoposti a giudizio e pressioni? Cosa può significare essere diligenti e competenti laddove la tecnologia mette a servizio anche del giurista un potenziale computazionale enorme capace anche di giustizia predittiva basata sui *big data*?

Deve il giudice o il legale servirsi di tali mezzi laddove essi, sempre di più saranno nella disponibilità economicamente sostenibile di tutti? Il rispetto dovuto a se stessi, agli imputati e ai clienti comporterà delle competenze e delle adeguate strutture di sicurezza informatica che impediscano la violazione dei sistemi e l'acquisizione di informazioni sensibili? E infine una domanda scomoda: in un tempo necessario di transizione tecnologica sapremmo custodire la saggezza e la capacità di giudizio di chi è giudice o legale da anni, ma che rischia di essere incapace di stare al passo rispetto a chi, novellino, usa con proprietà e efficacia un sistema di Intelligenza artificiale, ma non ha quasi mai guardato negli occhi imputati, colleghi o giurati?

Ogni professione comporta obbligo, onere e onore di aggiornamento, ma certamente chi del diritto è custode, sia egli giudice o legale, ha oggi alcune significative responsabilità in più. In questa prospettiva l'ibridazione dei saperi, soprattutto nei percorsi educativi e formativi, diventa centrale tanto quanto un dialogo tra generazioni che non perda i saperi del passato pensando di poterli semplicemente datificare e sostituire con il silicio. Un equilibrio complesso da cercare e stabilire, un equilibrio necessariamente dinamico e reattivo. In teologia vi è un criterio, lessicalmente tornato alla ribalta grazie a papa Francesco, che in queste questioni diventa utile e promettente: il discernimento. *Discernere* significa vederci chiaro, in teologia è un dono dello Spirito santo, ma ha valore anche per un non credente. *Discernere* è pensare, ma per agire, per decidere. Non fondando le proprie decisioni solo su se stessi, ma anche su altri senza non tralasciare la capacità di intuire e cercare verità e giusto mezzo, che non sono semplice frutto di conoscenza, ma anche di quel bagaglio di surplus dell'umano, quella trascendenza anche naturale, che fa dell'essere umano se stesso. Nel gioco tra uomo e macchina, dobbiamo essere esperti della macchina, ma non dimenticando che non abbiamo mai smesso di essere esperti dell'uomo. Fare discernimento, alla fine, consiste nel fiutare l'essenza dell'umano nelle cose e nelle persone, negli accadimenti e persino nelle leggi. Un'azione che una macchina non potrà mai fare, ma che potrà aiutarci a fare, togliendo di mezzo tutto ciò che è macchina e che da troppo tempo facciamo come macchine. Con l'umiltà di ricominciare ogni volta, in ascolto dell'altro e di sé, perché per governare la tecnica non possiamo affidarci a nessuna tecnica. Forse ricominciando dal cuore che di solito mettiamo da parte nelle professioni, dimenticando che è per il cuore che le professioni ci appassionano.

Teologo, Università Cattolica del Sacro Cuore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

60% Gentiloni e Dombrovskis hanno annunciato una "tregua" sul patto di stabilità. Molti riconoscono che il *target* del rapporto debito/Pil del 60% ha ormai poco senso.

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Il Sole 24 ORE

Quotidiano Data 29-07-2021
Pagina 1
Foglio 1 / 2

DECRETO RECLUTAMENTO

Per incarichi legati al Pnrr spazio anche a professionisti giovani e fuori dagli Albi

Gianni Trovati —a pag. 4

Pa, incarichi del Pnrr anche ai professionisti giovani o senza ordine

Dl Reclutamento. Cancellato il requisito dei cinque anni di iscrizione all'albo. Niente mobilità libera per il personale degli enti locali. Oggi fiducia al Senato

Gianni Trovati
ROMA

Anche i professionisti più giovani e quelli dei settori non ordinistici potranno ambire agli incarichi nella Pa per il Recovery Plan. La mobilità libera, senza obbligo di autorizzazione preventiva da parte dell'amministrazione di appartenenza, escluderà gli enti locali oltre al servizio sanitario.

Sono i due correttivi principali approvati ieri al decreto sul Reclutamento nella Pa in vista del Pnrr, che ha concluso in serata l'esame alle commissioni riunite Affari e Giustizia del Senato e arriverà oggi al voto in Aula, accompagnato dalla fiducia. Una scelta, quella del governo, dettata dal calendario stretto (i termini per la conversione scadono il 9 agosto, e manca il passaggio alla Camera che si dovrà limitare alla solita ratifica) ma anche dall'esigenza di tenere il testo al riparo dalle pressioni per nuove assunzioni che avevano accompagnato anche la preparazione del decreto originario. Fra gli emendamenti approvati ieri ce ne sono altri di valore più politico: il «Piano integrato di attività e organizzazione», che sostituirà la folla dei documenti di programmazione ora obbligatori negli enti pubblici soprattutto locali, dovrà definire gli strumenti anticorruzione in linea con gli indirizzi dell'Anac, come prevede un correttivo voluto dai Cinque Stelle per contrastare i rischi di marginalizzazione dell'Autorità. Un altro emendamento pentastellato rafforza poi la trasparenza dei concorsi all'interno del Portale del Reclutamento che il ministero per la Pa lancerà a settembre per riunire tutte le selezioni dell'amministrazione.

Da questo portale passeranno anche gli incarichi di collaborazione ai professionisti che insieme ai contratti a tempo determinato per il personale «di alta specializzazione» rappresentano per il governo una delle leve principali per rinforzare in fretta la capacità amministrativa della Pa. Con il passaggio parlamentare la platea dei professionisti che potranno ambire agli incarichi si allarga in due sensi: cade il requisito che chiedeva almeno cinque anni di iscrizione all'ordine o all'albo per partecipare alle selezioni, e l'offerta si estende alle professioni non ordinistiche della legge 4/2013.

Un altro emendamento va incontro alle richieste degli enti locali, che temevano la fuga verso comparti più ricchi con l'avvio della mobilità senza obbligo di nulla osta. Il personale di Comuni, Città metropolitane e Province, quindi, dovrà continuare a chiedere il via libera all'amministrazione di appartenenza, come accade anche nella sanità (nella scuola continuano ad applicarsi le norme di settore). Negli altri comparti il permesso sarà necessario solo nei profili «infungibili», cioè per il personale che non si può sostituire, e nelle amministrazioni che abbiano una carenza di organico di almeno il 20% nella qualifica interessata. Si liberalizza invece la mobilità fra le amministrazioni per i dirigenti, fin qui vincolata a limiti percentuali.

Un altro emendamento prova a rafforzare le chance di successo del secondo concorso Sud dopo il risultato magro ottenuto dal primo (47% dei posti scoperti). Viene introdotto il requisito del titolo di studio «coerente» con i profili richiesti in alternativa a quello delle «professionalità correlate» alla capacità di gestione dei fondi Ue, nel tentativo di superare i vincoli fissati dalla legge di bilancio del governo Conte-2 che secondo il ministro per la Pa Renato Brunetta hanno azzoppato la prima selezione.

Si allargano i requisiti del nuovo concorso Sud per evitare il flop della prima edizione (47% di scopertura)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

9 agosto

LA SCADENZA

I termini per la conversione del decreto Reclutamento scadono il 9 agosto, e manca il passaggio alla Camera che si dovrà limitare alla solita ratifica

ITER AL SENATO

Il decreto sul Reclutamento nella Pa ha concluso ieri in serata l'esame in commissione e arriverà oggi al voto in Aula, accompagnato dalla fiducia

Imprese, la fiducia è ai massimi

Pa, incarichi del Pnrr anche ai professionisti giovani o senza ordine

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Il Sole 24 ORE

Quotidiano Data 29-07-2021
Pagina 23
Foglio 1

Casse: beneficio potenziale a 500mila iscritti

Professionisti

Gli enti privati attendono chiarimenti dal ministero del Lavoro

Federica Micardi

Le Casse di previdenza dei professionisti in allerta dopo la pubblicazione del decreto interministeriale sull'esonero contributivo. Esonero che riguarda i professionisti che dichiarano un reddito non superiore a 50mila euro (in tutto 941.358) e che hanno subito un calo dei reddito o fatturato almeno del 33%; secondo Adepp, l'associazione che rappresenta gli enti di previdenza degli iscritti agli Ordini, ad avere i requisiti per l'esonero parziale sono circa 500mila soggetti.

Il decreto, pronto da maggio, solo in questi giorni ha completato l'iter; la Corte dei conti lo ha registrato il 26 luglio e ieri è stato pubblicato sul sito del Lavoro, nella sezione pubblicità legale.

Resta aperto il problema di come interpretare i passaggi poco chiari della norma. Passaggi che sono stati da subito evidenziati.

A riassumere i punti "oscuri" del testo c'è la lettera che il presidente Adepp Alberto Oliveti ha inviato il 26 luglio all'ufficio di Gabinetto e all'ufficio legislativo del ministero del Lavoro. Le risposte ai dubbi sollevati dalle Casse, anticipa il presidente Oliveti, dovrebbero arrivare dal ministero entro pochi giorni. Le incertezze interpretative riguardano: il calcolo del reddito; i contributi da considerare; il concetto di regolarità contributiva; la possibilità di rimborso.

Per il reddito va chiarito se va considerato quello complessivo, come scritto nella legge di Bilancio, la 178/20, o quello professionale richiamato nel decreto.

In merito ai contributi che possono accedere all'esonero, Adepp chiede se sono considerati di competenza del 2021 solo quelli calcolati sul reddito dichiarato nel 2020 oppure se vi rientrano tutti quelli che devono essere versati nel corso del 2021.

Da specificare anche se oltre al soggettivo, vanno considerate anche le eccedenze e il contributo di maternità (l'integrativo è invece espressamente escluso).

Secondo Adepp è necessario anche fare chiarezza sul requisito di regolarità contributiva perché, per le singole Casse, è diversamente regolata e suggerisce di fare riferimento alla disciplina per il rilascio del Durc.

Al Lavoro viene anche chiesto come trattare il caso di chi ha diritto all'esonero ma ha già effettuato il versamento; per gli iscritti alla gestione separata Inps, il Dm apre al rimborso; un'analoga previsione però manca per gli iscritti alle Casse.

In attesa dei chiarimenti Oliveti sottolinea l'importanza di questa norma che attraverso una fiscalità di scopo si fa carico dei contributi di chi è in difficoltà.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PUNTI OSCURI
Il calcolo del reddito; i contributi da considerare; il concetto di regolarità contributiva; la possibilità di rimborso

Norme & Tributi

L'esonero contributivo degli autonomi non taglia le pensioni

Casse: beneficio potenziale a 500mila iscritti

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Il Sole 24 ORE

Quotidiano Data 29-07-2021
Pagina 26
Foglio 1

Sull'equo compenso professionisti contro lo strapotere agli Ordini

Albi e mercato

Per le rappresentanze: snaturato il ruolo a tutela della fede pubblica

La norma che amplia l'applicazione dell'equo compenso per i professionisti è stata fermata ieri dal parere negativo della commissione Bilancio della Camera. Il motivo: le ricadute sulla finanza pubblica che l'estensione delle attuali regole potrebbe avere. La commissione chiede di non estendere la disciplina alle convenzioni stipulate con società veicolo di cartolarizzazione, di escludere gli agenti della riscossione (il costo stimato della loro inclusione è di 150 milioni) e di evitare un'applicazione retroattiva ai contratti già in essere.

Il testo su cui si sta lavorando (C. 3179) è stato presentato dalla leader di FdI Giorgia Meloni, integrato con le proposte di legge dei deputati Morrone (Lega) e Mandelli (Fi). Un testo che, nella sua attuale versione, viene criticato anche da diverse associazioni professionali.

Il presidente di Confprofessioni, Gaetano Stella, sottolinea come l'attuale formulazione dà agli Ordini professionali il compito di aggiornare i parametri di riferimento delle prestazioni professionali e, al tempo stesso, di stipulare modelli standard di convenzioni che le imprese possono adottare anche in deroga ai parametri stessi; «ci chiediamo - chiosa Stella - a che cosa servano i parametri, ma soprattutto siamo davvero sicuri che un modello standard possa rispondere in maniera efficace a una prestazione professionale complessa?». Pollice verso anche sulla class action che rischia di far esplodere una conflittualità esasperata tra professionisti concorrenti e sulla composizione dell'Osservatorio nazionale sull'equo compenso che è poco inclusiva.

Per il Colap, il Coordinamento delle libere associazioni professionali, l'attuale testo «sembra strutturato in particolare per i professionisti ordinistici, con un riferimento nemmeno troppo velato a un ritorno delle tariffe professionali. «La nuova versione del provvedimento - afferma la presidente Colap Emiliana Alessandrucci - è confusa e rischia di creare più problemi che benefici al mondo professionale».

La commissione Bilancio della Camera ha formalizrzato numerosi motivi di contrarietà

Si dicono «sconcertati» anche i sindacati dei commercialisti Adc, Aidc e Unione giovani perché si domanda la valorizzazione delle prestazioni professionali a una «imprecisata contrattazione tra imprese e Ordini professionali, equiparati a qualsiasi associazione di professionisti non iscritti ad albi o Ordini». Una soluzione che per i sindacati fa venir meno la funzione peculiare e primaria degli Ordini quali enti a tutela della pubblica fede, trasformandoli in organismi sindacali.

—**Fe.Mi.**

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Inps, stop a inquadramenti retroattivi per i cambi di attività non dichiarati

Sull'equo compenso professionisti contro lo strapotere agli Ordini

Immobili in costruzione con fideiussioni doc

Innovazione Tecnologica Soluzioni innovative dedicate all'industria 4.0

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.